

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 luglio 2019, n. 0113/Pres.

**Regolamento concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) previsti dall'articolo 25 della legge regionale 34/2017.**

---

Modifiche approvate da:

DPRReg. 28/4/2025, n. 046/Pres. (B.U.R. 7/5/2025, n. 19).

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Modalità di calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie
- Art. 3 Modalità di calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività ispettive e di controllo
- Art. 4 Modalità di versamento delle tariffe e degli oneri
- Art. 5 Rinvio
- Art. 6 Entrata in vigore

ALLEGATO A "Calcolo degli oneri per le attività istruttorie"

Art. 1  
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) disciplina le modalità di calcolo e di versamento delle tariffe e degli oneri previsti dall'articolo 25 della legge regionale 34/2017, per le attività istruttorie relative ai seguenti procedimenti:

- a) rilascio, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dell'autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti<sup>1</sup>;
- a bis) di autorizzazione di progetti di variante di impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006;<sup>2</sup>
- b) rilascio, ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del decreto legislativo 152/2006, dell'autorizzazione unica all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il rilascio dell'eventuale rinnovo, nonché di autorizzazione di progetti di variante<sup>3</sup>;
- c) rinnovo delle autorizzazioni di cui alla lettera a)<sup>4</sup>;
- d) rilascio, ai sensi dell'articolo 211 del decreto legislativo 152/2006, dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione;
- e) conferma dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 7 della legge regionale 34/2017;
- f) rilascio dell'autorizzazione alla deroga ai vincoli prevista dall'articolo 15, comma 7 della legge regionale 34/2017;
- g) comunicazioni di inizio attività, di variante e di rinnovo, previste per le procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006, anche nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
- h) comunicazioni di inizio delle campagne di attività con impianti mobili ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del decreto legislativo 152/2006.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 34/2017, le modalità di calcolo e di versamento delle tariffe e degli oneri, previsti dall'articolo 25 della legge regionale 34/2017, per le seguenti attività:

- a) ispezioni e controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione unica;
- b) ispezioni e controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso svolte in procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del

<sup>1</sup> Parole soppresse da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/4/2025, n. 046/Pres. (B.U.R. 7/5/2025, n. 19).

<sup>2</sup> Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/4/2025, n. 046/Pres. (B.U.R. 7/5/2025, n. 19).

<sup>3</sup> Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. c), DPRReg. 28/4/2025, n. 046/Pres. (B.U.R. 7/5/2025, n. 19).

<sup>4</sup> Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. d), DPRReg. 28/4/2025, n. 046/Pres. (B.U.R. 7/5/2025, n. 19).

decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);<sup>5</sup>

- c) ispezioni e controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 152/2006.

3. Le attività istruttorie nonché le ispezioni e controlli svolti nell'ambito di procedimenti di autorizzazione integrata ambientale non sono soggetti alle tariffe e agli oneri di cui al presente regolamento.

## Art. 2

*(Modalità di calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie)*<sup>6</sup>

1. Le tariffe e gli oneri di cui all'articolo 1, comma 1 sono fissati in:

- a) euro 2.000,00, per le attività istruttorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a);
- b) euro 800,00 per le attività istruttorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a bis), c) ed e);
- c) euro 1.000,00, per le attività istruttorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 1 comma 1, lettera d).

2. Alle tariffe e agli oneri previsti per i procedimenti di cui dell'articolo 1, comma 1, lettera a bis) è applicata la maggiorazione di euro 200,00, nel caso si tratti dei progetti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge regionale 34/2017.

3. Le tariffe e gli oneri per i procedimenti volti al contestuale rilascio dell'autorizzazione di progetti di variante e di rinnovo di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a bis) e c) sono fissati complessivamente in euro 800,00 con applicazione dell'eventuale maggiorazione di cui al comma 2 se dovuta. In caso di procedimenti volti al contestuale rilascio di una delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), a bis), d) e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) le tariffe e gli oneri per le attività istruttorie sono dovuti nella misura fissata per ciascun procedimento.

4. Qualora l'istante sia in possesso di certificazioni sui sistemi di gestione ambientale relative all'impianto oggetto dell'istanza autorizzativa, alle tariffe e agli oneri di cui al comma 1 sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) riduzione del 15 per cento per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- b) riduzione del 35 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS).

5. Gli oneri per le attività istruttorie dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), f) g), h) sono fissati in euro 300,00.

---

<sup>5</sup> Lettera sostituita da art. 1, c. 2, DPRReg. 28/4/2025, n. 046/Pres. (B.U.R. 7/5/2025, n. 19).

<sup>6</sup> Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 28/4/2025, n. 046/Pres. (B.U.R. 7/5/2025, n. 19).

6. Sono esentate dal pagamento degli oneri istruttori le istanze relative a:
- a) vulture o altre modifiche dei dati puramente amministrativi del provvedimento autorizzativo;
  - b) rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 34/2017;
  - c) aggiornamento obbligatorio delle autorizzazioni e delle comunicazioni di cui alle lettere a) e g) del comma 1, dell'articolo 1, per l'adeguamento a disposizioni normative sopravvenute;
  - d) autorizzazioni di progetti di variante di impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 211 del decreto legislativo 152/2006.

### Art. 3

*(Modalità di calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività ispettive e di controllo)*

1. Le tariffe e gli oneri relativi alle attività ispettive e di controllo di cui all'articolo 1, comma 2 sono determinati in euro 200,00.

2. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe e degli oneri relativi alle attività ispettive e di controllo gli impianti soggetti alla comunicazione di inizio attività prevista per le procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e d).

### Art. 4

*(Modalità di versamento delle tariffe e degli oneri)*

1. Il pagamento degli oneri per le attività istruttorie è condizione di procedibilità delle istanze di autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1 lettere da a) ad f)<sup>7</sup> nonché di ricevibilità delle comunicazioni di cui all'articolo 1 comma 1 lettere g) e h).

2. (ABROGATO).<sup>8</sup>

3. Il proponente allega all'istanza o alla comunicazione l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'articolo 2, specificando nella causale del versamento il capitolo di entrata, la ragione sociale della ditta, la sede dell'impianto, nonché la tipologia di istanza o di comunicazione<sup>9</sup>.

4. Il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'articolo 3 è effettuato entro sessanta giorni decorrenti dalla data di inoltro, tramite posta elettronica certificata, dell'avviso di pagamento PagoPA da parte della Regione.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/4/2025, n. 046/Pres. (B.U.R. 7/5/2025, n. 19).

<sup>8</sup> Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 28/4/2025, n. 046/Pres. (B.U.R. 7/5/2025, n. 19).

<sup>9</sup> Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/4/2025, n. 046/Pres. (B.U.R. 7/5/2025, n. 19).

<sup>10</sup> Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 28/4/2025, n. 046/Pres. (B.U.R. 7/5/2025, n. 19).

5. (ABROGATO).<sup>11</sup>

Art. 5  
(Rinvio)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 6  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

<sup>11</sup> Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. d), DPREg. 28/4/2025, n. 046/Pres. (B.U.R. 7/5/2025, n. 19).

**Calcolo degli oneri per le attività istruttorie**

Il metodo di calcolo individua tre tipologie impiantistiche:

1. impianti di trattamento di rifiuti non pericolosi;
2. impianti di trattamento di rifiuti pericolosi o di combinazione di pericolosi e non pericolosi;
3. discariche per rifiuti inerti, rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi.

Il costo base degli oneri di istruttoria (C base) per ogni tipologia impiantistica è fissato nella misura di € 2.500,00.

A tale costo sono applicate, con le modalità di seguito indicate, riduzioni e maggiorazioni che tengono conto delle seguenti caratteristiche dell'impianto:

- a) dati tecnici di funzionamento dell'impianto e caratteristiche di pericolosità dei rifiuti trattati;
- b) tipologia dell'istanza.
- c) possesso da parte dell'istante di eventuali certificazioni ambientali e di qualità.

Ai fini del calcolo della tariffa finale si applica la seguente formula:

$$C_{tariffa} = C_{imp\ ridotta} * (1 - \% \text{ riduzione cert})$$

ove per

$$C_{imp\ ridotta} = C_{imp} * (1 - \% \text{ riduzione istanza})$$

$$C_{imp} = C_{rnp} + C_{rp} + C_{disc}$$

$$C_{rnp} = C_{base} * \% \text{ potenzialità RNP} + C_{base} * \% \text{ Capacità RNP}$$

$$C_{rp} = C_{base} * \% \text{ potenzialità RP} + C_{base} * \% \text{ Capacità RP}$$

$$C_{disc} = C_{base} * \% \text{ Volumetria}$$

ABROGATO

**Glossario**

	Definizione	
C tariffa	Tariffa	Rappresenta l'importo che il proponente deve versare
C imp ridotta	Oneri complessivi impianto	Rappresenta l'importo per l'istruttoria calcolato al netto delle riduzioni per tipologia di istanza presentata
C imp	Oneri complessivi impianto	Rappresenta l'importo per l'istruttoria calcolato in base alle caratteristiche dell'impianto
C rp	Oneri per impianto rifiuti Pericolosi	Rappresenta l'importo relativo all'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi o combinazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi
C rnp	Oneri per impianto rifiuti Non Pericolosi	Rappresenta l'importo relativo all'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi
C disc	Oneri per impianto di discarica	Rappresenta l'importo relativo alla discarica
C base	Onere base istruttoria	Rappresenta il valore base degli oneri per l'istruttoria fissato dalla Regione per ogni tipologia di impianto (impianto trattamento rifiuti non pericolosi, impianto trattamento rifiuti pericolosi e discarica)
	% Riduzione cert	Rappresenta la percentuale di riduzione dell'importo per l'istruttoria in funzione di eventuale certificazione ambientale
	% Riduzione istanza	Rappresenta la percentuale di riduzione dell'importo per l'istruttoria in funzione della tipologia di istanza presentata
	% potenzialità RNP	Rappresenta la percentuale di riduzione di C base in funzione della potenzialità massima giornaliera di trattamento di rifiuti non pericolosi.
	% potenzialità RP	Rappresenta la percentuale di riduzione di C base in funzione della potenzialità massima giornaliera di trattamento di rifiuti pericolosi e combinazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
	% Capacità RNP	Rappresenta la percentuale di riduzione di C base in funzione della capacità massima di stoccaggio di rifiuti non pericolosi.

\* Allegato abrogato da art. 4, c. 1, DPREg. 28/4/2025, n. 046/Pres. (B.U.R. 7/5/2025, n. 19).

	Definizione	
	% Capacità RP	Rappresenta la percentuale di riduzione di C base in funzione della capacità massima di stoccaggio di rifiuti pericolosi e combinazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
	% Volumetria	Rappresenta la percentuale di riduzione di C base in funzione della volumetria di scarica

La Regione predispose e rende disponibile sul proprio sito internet istituzionale un applicativo per il calcolo della tariffa e degli oneri.

Di seguito è spiegata la metodologia di applicazione delle riduzioni e maggiorazioni previste.

### 1.1 Dati tecnici di funzionamento dell'impianto e caratteristiche di pericolosità dei rifiuti

#### Impianti di trattamento

Ai fini del calcolo del valore di  $C_{rp}$  e  $C_{mp}$  si tiene conto delle seguenti tabelle.

# ABROGATO

**Tabella 1**  
**Potenzialità giornaliera RNP**

Range potenzialità	% Potenzialità RNP
0	0
0 - 10 Mg/die	0,05
10 - 30 Mg/die	0,1
30 - 100 Mg/die	0,24
100 - 300 Mg/die	0,36
> 300 Mg/die	0,6

**Tabella 2**  
**Potenzialità giornaliera RP**

Range potenzialità	% Potenzialità RP
0	0
0 - 1 Mg/die	0,1
1 - 10 Mg/die	0,2
10 - 20 Mg/die	0,44
20 - 50 Mg/die	0,64
> 50 Mg/die	1

La potenzialità di trattamento giornaliero dell'impianto è espressa in Mg/die. A tal fine si tiene conto del valore maggiore tra quello indicato nei documenti progettuali e quello risultante dall'applicazione della seguente formula:

*potenzialità annua/giorni di lavorazione annui*

dove per:

-*potenzialità annua* si intende il dato cumulativo della potenzialità di trattamento massima annua dell'impianto espresso in Mg/anno.

-*giorni di lavorazione annui* si intende il numero effettivo di giorni di funzionamento dell'impianto al netto delle soste per festività e per manutenzione programmata.

**Tabella 3**  
**Capacità massima di stoccaggio RNP**

Range capacità massima	% Capacità RNP
0	0
0 -10.000 mc	0,1
10.000 - 100.000 mc	0,36
> 100.000 mc	0,6

**Tabella 4**  
**Capacità massima di stoccaggio RP**

Range capacità massima	% Capacità RP
0	0
0 -5.000 mc	0,2
5.000 - 10.000 mc	0,7
> 10.000 mc	1

Per le operazioni di mero deposito preliminare D15 o messa in riserva R13, si tiene conto della capacità massima totale dell'impianto espressa in mc

Nel caso di varianti dell'impianto che comportano un aumento della capacità massima di deposito, il valore da inserire è dato dalla capacità massima finale dell'impianto intesa come somma della capacità massima di deposito già autorizzata e dell'incremento richiesto.

Nel caso in cui l'impianto tratti sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, la potenzialità giornaliera e la capacità massima dell'impianto sono calcolate considerando tutti i rifiuti trattati come pericolosi, indipendentemente dai quantitativi di rifiuti pericolosi effettivamente trattati.

Alla luce di quanto sopra:

il valore dell'importo relativo all'impianto, o parte dell'impianto, che tratta rifiuti non pericolosi è dato dalla formula:

$$C_{rnp} = C_{base} * \% \text{ potenzialità RNP} + C_{base} * \% \text{ Capacità RNP}$$

il valore dell'importo relativo all'impianto, o parte dell'impianto, che tratta rifiuti pericolosi o combinazioni di rifiuti pericolosi e non pericolosi è dato dalla formula:

$$C_{rp} = C_{base} * \% \text{ potenzialità RP} + C_{base} * \% \text{ Capacità RP}$$

## Discariche

Ai fini del calcolo del valore di  $C_{disc}$  si tiene conto della seguente tabella:

**Tabella 5**  
**Volumetria discarica**

Range capacità massima	% Volumetria
0	0
0 -50.000 mc	0,2
50.000 - 100.000 mc	0,7
> 100.000 mc	1

La volumetria della discarica, espressa in mc, è quella oggetto di autorizzazione, indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti conferiti.

Alla luce di quanto sopra:

valore dell'importo relativo ad una discarica, indipendentemente dal tipo di rifiuti conferiti, è dato dalla formula:

$$C_{disc} = C_{base} * \% \text{ Volumetria}$$

Il valore finale dell'importo dovuto ( $C_{imp}$ ) sarà quindi dato dalla formula:

$$C_{imp} = C_{rnp} + C_{rp} + C_{disc}$$

## 1.2 Tipologia di istanza

Al valore finale calcolato ( $C_{imp}$ ) sono applicate le seguenti riduzioni in base alla tipologia dell'istanza presentata, come da tabella seguente.

**Tabella 6**  
**Riduzioni per tipologia di istanza**

Istanza	% riduzione istanza
Autorizzazione Unica nuovo impianto	0
Autorizzazione progetto di variante - L.R. 34/2017 art. 15, comma 2 lettera b)	0
Rinnovo autorizzazione	35
Conferma autorizzazione	50
Autorizzazione progetto di variante - non ricompreso L.R. 34/2017 art. 15, comma 2 lettera b)	70

Per le autorizzazioni di nuovi impianti o di varianti di impianti esistenti così come definite dall'articolo 15, comma 2 lettera b) della legge regionale 34/2017 non sono previste riduzioni.

Per le varianti non ricomprese dall'articolo 15, comma 2 lettera b) della legge regionale 34/2017 è fissata una riduzione del 70% dell'importo  $C_{imp}$ .

Le istanze in oggetto riguardano modifiche di minor entità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le variazioni del layout impiantistico, tutte le modifiche dell'impianto che non inducono variazioni nel ciclo produttivo, nella potenzialità e nella tipologia di rifiuti trattati, etc.

Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione esistente è prevista una riduzione del 35% dell'importo  $C_{imp}$ .

Nel caso di rinnovo con contestuale variante dell'impianto si applicano le modalità di calcolo previste per le istruttorie relative al primo rilascio dell'autorizzazione unica.

Per le attività di conferma dell'autorizzazione, di cui all'articolo 2 comma 4 del presente regolamento, è fissata una riduzione del 50 % dell'importo  $C_{imp}$ .

Il valore degli oneri complessivi dell'impianto a seguito di eventuali riduzioni legate alla tipologia dell'istanza presentata è dato dalla formula:

$$C_{imp\ ridotta} = C_{imp} * (1 - \% \text{ riduzione istanza})$$

### 1.3 Certificazioni impianto

L'esistenza di certificazione ISO o EMAS relative all'impianto oggetto dell'istanza autorizzativa comporta una riduzione degli oneri come indicato nella tabella seguente:

**Tabella 7**  
**Riduzioni per certificazioni**

Certificazione	% riduzione cert
Certificazione ISO	15
Certificazione EMAS	35
NO certificazione	0

La riduzione percentuale viene applicata all'importo eventualmente ridotto in funzione della tipologia dell'istanza presentata ( $C_{imp\ ridotta}$ )

Alla luce di quanto sopra, il valore finale della tariffa ( $C_{tariffa}$ ) è data dalla formula:

$$C_{tariffa} = C_{imp\ ridotta} * (1 - \% \text{ riduzione cert})$$